

DIPARTIMENTO POLITICO SINDACALE
Servizio Legislativo - Legale - Fiscale
Circ. n. 2/2017

Roma, 4 gennaio 2017

P.E. n. 6/TDV

**OGGETTO: PRESTITO SOCIALE DELLE
SOCIETÀ COOPERATIVE – *Provvedimento
di Banca d'Italia dell'8 novembre 2016***
(G.U. n. 271 del 19/11/2016)

Alle Confcooperative regionali e
territoriali

Alle Federazioni nazionali

Ai Consorzi nazionali

Al Segretario Generale

Al Direttore Generale

Ai Capi Dipartimento

E, p.c.

Al Direttore di Fondosviluppo

Al Direttore di ICN

LORO INDIRIZZI

Con la delibera n. 584 dell'8 novembre 2016 (pubblicata in G.U. n. 271 del 19/11/2016), la **BANCA D'ITALIA** – nei limiti delle proprie competenze stabilite dall'art. 11 del, D.L. vo 385/1993, cd Testo Unico bancario – ha emanato il provvedimento recante disposizioni per la ***Raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche***. Il provvedimento – che sostituisce quello precedentemente in vigore (Capitolo 2 del Titolo IX della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21/04/1999, così come modificata dal 12° aggiornamento del 21/03/2007) – reca

**MODIFICHE ALLA DISCIPLINA RELATIVA AL PRESTITO SOCIALE
DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE**

*

Le nuove disposizioni rappresentano il tentativo di razionalizzare ed aggiornare alcuni profili dell'istituto, senza tuttavia radicali stravolgimenti degli orientamenti consolidati. Si pongono all'esito di una consultazione indetta da Banca d'Italia il 19 novembre 2015 e tenuta aperta sino a 18 gennaio 2016 (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/20>)

[15/raccolta-risparmio-soggetti-diversi-banche/index.html](https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2015/raccolta-risparmio-soggetti-diversi-banche/index.html)), ed alla quale l'Alleanza delle Cooperative Italiane ha partecipato con un contributo approfondito (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2015/raccolta-risparmio-soggetti-diversi-banche/commenti/Alleanza_Cooperative_Italiane.pdf)

*

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2017. I regolamenti delle cooperative che raccolgono prestito sociale dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni **quanto prima**. Trattandosi di modifiche imposte da norme cogenti, l'adeguamento potrà essere deliberato dall'**organo amministrativo** e successivamente ratificato dall'Assemblea. Ad onta delle modifiche formali del regolamento è tuttavia essenziale che, **a decorrere dal primo di gennaio, le nuove disposizioni siano di fatto osservate**.

*

Alla luce delle modifiche di disciplina, il nuovo regolamento del prestito - per **TUTTE LE SOCIETÀ COOPERATIVE**, quindi a prescindere dal numero dei soci - dovrà in particolare:

- **eliminare la facoltà della cooperativa di rimborsare le somme "a semplice richiesta del socio"** (qualora fosse prevista nel regolamento) e stabilire (se non già previsto) che il rimborso, anche parziale, debba avvenire con un preavviso di almeno 24 ore;
- (qualora non siano già indicate) **prevedere "tutte le regole di svolgimento dell'attività di raccolta e l'espressa limitazione della raccolta ai soli soci, nonché l'esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività riservata" alle banche.**

*

Quanto alle sole **SOCIETÀ COOPERATIVE CON PIÙ DI 50 SOCI**, il provvedimento reca modifiche di disciplina ulteriori. Al pari del regime vigente, tali cooperative potranno continuare a raccogliere il prestito purché l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il limite del **triplo del patrimonio**. Il limite del triplo è elevabile al **quintuplo** se il totale del prestito è assistito per almeno il 30% da garanzia personale o garanzia reale finanziaria rilasciata da soggetti vigilati oppure se la cooperativa aderisca a uno schema di garanzia con determinate caratteristiche (stabilite anche queste nel provvedimento in esame).

Ebbene, per tali cooperative, il provvedimento reca alcune novità in tema di calcolo del patrimonio (modifiche quindi incidenti sul limite massimo di prestito che può essere raccolto da queste cooperative) e segnatamente:

- **è eliminata la facoltà di maggiorare il valore del patrimonio del 50% della differenza tra il valore ICI/IMU degli immobili di proprietà e il valore iscritto in bilancio**: ciò determinerà per alcune cooperative una contrazione dell'importo massimo di prestito sociale raccogliabile;

➤ qualora la cooperativa sia obbligata a redigere il bilancio consolidato, **il valore del patrimonio ai predetti fini è quello risultante dal bilancio consolidato**; se tuttavia, la società, pur essendo in astratto soggetta al consolidamento, rientra nei casi di esonero dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato previsti dalla legge, dovrà comunque calcolare il patrimonio ai fini della legittima raccolta del prestito considerando **"il valore del patrimonio individuale rettificato degli effetti derivanti da operazioni con società partecipate che sarebbero state elise se fosse stato redatto il bilancio consolidato"**.

Il provvedimento prevede inoltre tutta una serie di **informazioni obbligatorie** che la cooperativa con più di 50 soci dovrà rendere in sede di **nota integrativa** (ammontare della raccolta presso i soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società; indicazione del garante, del tipo di garanzia, del valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie; prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate, qualora non sia redatto il bilancio consolidato). Tra queste informazioni è contemplata l'indicazione di un **indice di struttura finanziaria**, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: $(Pat + Dm/l)/AI$. L'indice dovrà essere presentato nei documenti contabili con la seguente dicitura: *"Un indice di struttura finanziaria > 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società"*.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ad eventuali successive comunicazioni del Dipartimento, ovvero alla circolare **ICN - Fisco 46/2016** (v. <http://www.icn.coop/>).

*

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Avv. Ermanno Belli)



All.:

- **Provvedimento di Banca d'Italia dell'8 novembre 2016**
(Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche);
- **Allegato A** al Provvedimento di Banca d'Italia dell'8 novembre 2016;
- **Allegato B** al Provvedimento di Banca d'Italia dell'8 novembre 2016.